SERVIZIO ELETTORALE

SINTESI DELLE NORME RELATIVE AI RAPPRESENTANTI DI LISTA

**MODALITÀ DI NOMINA E CONSEGNA DELLE NOMINE AI PRESIDENTI DI SEGGIO**

I delegati di lista hanno facoltà di designare due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, presso ciascun seggio elettorale.

Le designazioni devono esser presentate, entro il venerdì precedente le elezioni (art. 25, comma 1, T.U. n. 361/1957), alla segreteria del Comune, che provvede all'invio di esse ai presidenti di seggio insieme con le carte e gli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio (art. 30, n. 6, del T.U. n. 361), oppure direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la domenica mattina prima dell’inizio della votazione.

I presidenti di seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti presso la sezione, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse, tenendo presenti i seguenti elementi:

1. la designazione dei rappresentanti presso la sezione non è ammissibile se colui che la fa non sia uno dei delegati di lista, ovvero una delle persone da essi autorizzate in forma autentica;
2. il rappresentante designato deve essere elettore della circoscrizione: tale requisito potrà essere accertato dal certificato elettorale in possesso del designato;
3. la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati dev'essere autenticata, da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [[1]](#footnote-2)

Per esaminare la regolarità delle designazioni i presidenti di seggio hanno a disposizione l’elenco dei delegati all’uopo predisposto dall’ufficio elettorale comunale.

Poiché le designazioni per tutte le sezioni del comune possono essere contenute in un unico atto, è evidente che in tal caso al presidente di seggio sarà presentato un estratto, debitamente autenticato contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

**QUALIFICA DI PUBBLICI UFFICIALI AI RAPPRESENTANTI DI LISTA.**

I rappresentanti di lista, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del T.U. n. 361).

Per i reati commessi in danno di essi si procede a giudizio direttissimo (art. 1 12 del T.U. n. 36 1).

**DIRITTI E FACOLTÀ DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA.**

* sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata. Parte della dottrina sostiene che, durante le operazioni di votazione, tale facoltà è limitata all’interno del seggio (Italo e Ivan Cecchini)
* hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali (art. 26, comma 1, T. U. n. 361/1957);
* possono fare inserire nel verbale sintetiche dichiarazioni
* possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni (articoli 67, 72, secondo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75 del T.U. n. 361).
* possono usare la copia delle liste della sezione, di cui eventualmente siano in possesso, per annotarvi coloro che votano, ma non possono successivamente utilizzare a fini politici gli - elenchi di persone che non hanno votato (Garante per la protezione dei dati personali - 7 marzo 2001)
* qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale .

I presidenti di seggio vorranno, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

**SANZIONI A CARICO DEI RAPPRESENTANTI**

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può fare allontanare dall'aula i rappresentanti di lista che esercitino violenza o che, richiesti due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedi delle operazioni elettorali (art. 26, secondo comma, del T.U. n. 361).

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 104, q comma. del T.U. n. 361.

1. … sono competenti ad eseguire autenticazioni, non attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali, i notai stessi, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire tale autenticazione i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha rappresentato che i pubblici ufficiali cui è demandata la funzione di autenticare le firme dispongono di tale potere esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. [↑](#footnote-ref-2)